

SPESOMETRO ENTRO IL 6 APRILE

L'Agenzia delle Entrate ha fissato per il prossimo **6 aprile** la scadenza per la **presentazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** (c.d. *spesometro*), relativi al **II semestre 2017**. Il provvedimento (n. 29190 del 5.2.2018) conferma altresì la **facoltà** di trasmettere i dati delle fatture di importo **inferiore a 300 euro** (IVA compresa), tramite un **documento riepilogativo**. Il 6 aprile è anche l'ultimo giorno utile per sanare l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alle comunicazioni per il primo semestre 2017 beneficiando della non applicazione delle sanzioni.

Per il momento, è, invece, confermato il termine del prossimo **28 febbraio** per la comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche** del **quarto trimestre 2017**.

NOVITA' INTRASTAT DAL 2018

Come già ricordato in precedenza, dal **prossimo 26 febbraio** i contribuenti mensili presenteranno i **modelli INTRASTAT (riferiti al mese di gennaio 2018)** con le novità introdotte dal D.L. n. 244/2016. Esse, in sintesi, sono le seguenti: - per gli **acquisti** di beni e servizi, i modelli INTRASTAT mensili saranno compilati solo nelle **parti "statistiche"**; - sono obbligati alla periodicità **mensile** i contribuenti con **acquisti trimestrali** di **beni superiori a 200.000 euro** e con **acquisti trimestrali di servizi superiori a 100.000 euro**; - restano **invariati** gli obblighi INTRA per le **cessioni** di beni ed i servizi prestati; - è innalzata a **100.000 euro** la soglia per la compilazione della sezione **statistica** per i modelli relativi alla **cessione di beni**; - permane la soglia di **50.000 euro** per la periodicità **mensile** delle **cessioni** di beni e servizi. E' infine confermato che la periodicità degli elenchi va considerata per singola categoria di operazioni (vendita di beni, vendita di servizi, acquisti di beni, acquisti di servizi).

ANTIRICICLAGGIO: SANZIONI SU VIOLAZIONI PER CONTANTI ED ASSEGNI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le Ragionerie territoriali dello Stato, sta provvedendo alle contestazioni di **infrazioni** del D. Lgs. n. 231/2007, modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, ed all'**irrogazione** delle relative **sanzioni**. In particolare, sono perseguite le violazioni attinenti l'emissione di **assegni** bancari, privi della clausola di **intrasferibilità**, di importo **superiore a 1.000 euro**, e trasferimenti di **contante** per **più di 3.000 euro**. La sanzione, che colpisce **anche** chi il pagamento lo **riceve**, può essere **oblata** con la somma di **euro 6.000**, mentre dovrà pagare **5.000 euro** (sempre avvalendosi dell'oblazione) colui che, avendone l'obbligo, **omette la comunicazione** della violazione (compresi i professionisti). Poiché la normativa in materia è stata **modificata** con efficacia **4.7.2017**, alle violazioni commesse prima di tale data si applica il **favor rei**, cioè le norme correnti, **se più favorevoli** al trasgressore. Si consideri che prima della data di cui sopra, il limite all'uso del contante era di 1.000 euro.

COMMESSE PLURIENNALI: NON E' SCONTATA LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

In una risposta resa nell'ambito di TELEFISCO 2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il principio di derivazione rafforzata non disattiva il disposto dell'art.93 del TUIR in relazione alle commesse ultrannuali. La norma prevede che le commesse, a fini fiscali, debbano essere valutate in ogni caso secondo il **principio dei corrispettivi pattuiti** ancorché contabilmente venga applicato il criterio del costo. Ricordiamo che le modalità con le quali possono essere contabilizzate le commesse ultrannuali sono: a) criterio del costo (detto anche della "metodo della commessa completata") b) sulla base del corrispettivo contrattuale maturato (detto anche "metodo della percentuale di completamento"). **L'Agenzia ha escluso** l'utilizzo ai fini fiscali del primo metodo che, di fatto, differiva la tassazione dell'utile fino al completamento della commessa. Conseguentemente, l'eventuale **differenza** tra l'ammontare fiscalmente rilevante e quanto rilevato a conto economico deve essere oggetto di **ripresa in aumento in Unico**.

DICHIARAZIONE D'INTENTI: OBBLIGO DI CONTROLLO DA PARTE DEL CEDENTE

La Commissione tributaria di Milano con la sentenza n. 36/19/2018 depositata il 10/01/2018 ritiene che il cedente abbia specifici obblighi di controllo della dichiarazione d'intenti. L'articolo 8 del D.p.r. 633/1972 consente agli **"esportatori abituali"** di usufruire del regime fiscale agevolato in sospensione d'imposta, ed impone al cedente un **obbligo di controllo** delle dichiarazioni di intenti, **secondo il criterio dell'ordinaria diligenza**, al fine di evitare che si creino distorsioni nel sistema di

distribuzione dei prodotti sul mercato. Un atteggiamento negligente potrebbe far presupporre ad un eventuale coinvolgimento nella frode posta in essere dell'esportatore cessionario.

I giudici di prime cure affermano che non è necessario dimostrare la partecipazione diretta nel disegno di truffa, ma è sufficiente rilevare gravi elementi di negligenza affinché si configuri la responsabilità solidale nell'evasione d'imposta.

È pertanto necessario, nel caso in cui la controparte acquirente abbia un **rating molto basso** o un **affidamento esiguo**, **approfondire quanto dichiarato attraverso ulteriori indagini, poiché il formale controllo della dichiarazione di intenti o la mera acquisizione del certificato camerale, potrebbero non essere sufficienti in sede accertamento.**

RINUNCIA AL TFM: LA POSIZIONE DI AIDC

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) ha preso posizione sulla questione della tassazione della rinuncia al TFM da parte dell'amministratore/socio. Con la norma di comportamento n. 201, i Commercialisti concludono che la **rinuncia al credito** di cui si sta parlando **non comporti una tassazione automatica** in capo al socio/amministratore in assenza di un arricchimento concreto reddituale o patrimoniale. Dalla semplice remissione della posizione debitoria non dovrebbe scaturire *sic et simpliciter* alcuna presunzione di incasso degli importi rinunciati. Ciò in quanto, secondo l'art. 50, comma 1 lettera c-bis) del TUIR assegna un profilo reddituale all'effettiva percezione delle somme. Secondo AIDC, quindi, il presupposto impositivo si realizza solo qualora dalla mancata percezione monetaria del TFM, l'amministratore consegua benefici patrimoniali o reddituali fiscalmente rilevanti. Di **parere diametralmente opposto è l'Agenzia** delle Entrate che, con la risoluzione 124/2017, che ritiene evidente la volontà degli amministratori/soci di apportare, attraverso la rinuncia alle quote di TFM accantonate dalla società, nuove risorse al patrimonio della partecipata, con il conseguente aumento del costo della partecipazione da essi detenuta.

IL BONUS ASSUNZIONI VUOLE LE TUTELE CRESCENTI

Autorevole Dottrina ci fa riflettere sulla ratio della novità apportata dalla Finanziaria 2018 in ambito assunzioni. Come già detto in altri interventi, il bonus introdotto prevede la **riduzione del 50% dei contributi INPS** (no INAIL) a carico dell'azienda, fino a un tetto massimo di 3.000 euro annui, per assunzioni a tempo indeterminato - effettuate a decorrere dal 01/01/2018 – mediante contratto di assunzione c.d. a tutele crescenti di cui al D. Lgs.23/2015 di persone con meno di 30 anni di età (35, per il 2018). Il richiamo alla tipologia di contratti a **tutele crescenti** pare escludere l'applicabilità del bonus in parola nel caso in cui venga stipulato un accordo al di fuori della suddetta tipologia di contratti.

ALCUNI NOSTRI SERVIZI:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

LINGUE ESTERE:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	08/02/18	01/02/18
3 mesi	-0,334	-0,333
6 mesi	-0,282	-0,282
1 anno	-0,194	-0,194

CAMBI	08/02/18	01/02/18
Euro - USD	1,225	1,246
Euro - yen	134,31	136,62

SPREAD	08/02/18	01/02/18
Btp vs BUND 10 years	124,0	124,7

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.